SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 giugno 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 giugno 2004, n. **143.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97

All'articolo 1:

al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) è inserito il seguente:

«A.4-*bis)* Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24»;

al punto B.3):

dopo la lettera b), *è inserita la seguente:*

«*b-bis)* il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)»;

alla lettera c), *le parole:* «titolo di specializzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto»;

alla lettera e), *sono premesse le parole:* «a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006» *e, dopo le parole:* «il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero», *sono inserite le seguenti:* «e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea»;

la lettera h) *è sostituita dalla seguente:*

«*h)* il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare»;

la lettera i) *è soppressa;*

il punto C.3) è sostituito dal seguente:

«C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis.* Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis.* Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante»;

al comma 4, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005» *sono sostituite dalle seguenti:* «A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis.* In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis.* – *(Piano pluriennale di nomine).* – *1.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma

2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«*c-bis)* agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;

c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *c)*, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter.* In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis.* Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell' attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale»;

al comma 4, dopo le parole: «presso i conservatori», *sono inserite le seguenti:* «ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis.* Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7»;

al comma 7, dopo le parole: «di cui ai commi 1» *sono inserite le seguenti:* «, 1-*bis*»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis.* A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, comma 6-*bis,* del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis.* – *(Graduatorie dell'AFAM).* – *1.* I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *(Disposizioni relative ai passaggi di ruolo).* – *1.* Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis.* – *(Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno).* – *1.* Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1º aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* 4ª serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato su posti di soste-

gno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

Art. 3-*ter.* – *(Accesso con riserva).* – *1.* A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all' ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

Art. 3-*quater.* – *(Proroga dell'utilizzazione di personale)* – *1.* Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «alla riforma», *sono inserite le seguenti:* «introdotta dal regolamento» *e le parole:* «entro la seconda ses-

sione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro l'anno accademico 2002-2003»;

al comma 2, le parole: «del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «del regolamento di cui al decreto».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. – *(Idoneità a professore associato)*. – *1.* A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «e fino alla realizzazione della riforma stessa» *sono soppresse e dopo le parole:* «non si tiene conto» *sono inserite le seguenti:* «, salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,»;

al comma 2, le parole: «e fino alla riforma di cui al comma 1» *sono soppresse.*

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. – *(Proroga del Consiglio universitario nazionale)*. – *1.* In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2896):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MORATTI) il 15 aprile 2004.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 16 aprile 2004, con il parere delle commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalità), 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 aprile 2004.

Esaminato dalla 7ª commissione il 20, 27, 28 aprile 2004; 4 e 5 maggio 2004.

Esaminato in aula il 6 e 18 maggio 2004 e approvato il 19 maggio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5015):

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 20 maggio 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalle commissioni riunite il 20 e 25 maggio 2004.

Esaminato in aula il 25 maggio 2004 ed approvato, con modificazioni, il 26 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2896-B):

Assegnato alla 7ª commissione (Beni culturali), in sede referente, il 26 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26 maggio 2004.

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 17.

04G0177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro sociale «Bruzia piccola soc. coop. sociale a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa produzione e lavoro sociale «Bruzia piccola soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Scalea (Cosenza) via A. De Gasperi n. 1, costituita con atto notaio dott. Lomonaco Giovanni in data 7 ottobre 2000, registro società n. 02370000784, tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. n. 4143.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A05767

DECRETO 16 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa consumo «Alle foci di Satanasso a r.l.», in Villapiana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa consumo «Alle foci di Satanasso a r.l.» con sede in Villapiana (Cosenza) alla piazza Dante n. 5, costituita con atto notaio dott.ssa Gemma Terzi in data 3 novembre 1982, repertorio n. 49328, registro società n. 974, tribunale di Castrovillari, posizione B.U.S.C. n. 2273/206890.

Cosenza, 16 aprile 2004

Il direttore provinciale: Spina

04A05768

DECRETO 19 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Arca servizi per la promozione e lo sviluppo del territorio a r.l.», in Castrovillari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa produzione e lavoro «Arca servizi per la promozione e lo sviluppo del territorio a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza) alla via Corso Garibaldi n. 194, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 28 settembre 1997, registro società n. 110292, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3821.

Cosenza, 19 aprile 2004

Il direttore provinciale: Spina

04A05761

DECRETO 19 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «San Giuseppe a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa agricola «San Giuseppe a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) alla via Oceano Pacifico n. 39, costituita con atto notaio dott. Borromeo Anto-

nio in data 13 maggio 1996, repertorio n. 37148, registro società n. 02083700787, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 4116.

Cosenza, 19 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A05762

DECRETO 22 aprile 2004.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Lavoro e sviluppo 2000 a r.l.», in Villapiana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 1 della legge n. 127/1971;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400, società cooperativa produzione e lavoro «Lavoro e sviluppo 2000 a r.l.», con sede in Villapiana (Cosenza) alla via Bovio n. 1, costituita con atto notaio dott. Italo Scornajenghi in data 14 agosto 1997, repertorio n. 347736, registro società n. 2523, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3662/287720.

Cosenza, 22 aprile 2004

Il direttore provinciale: SPINA

04A05764

DECRETO 17 maggio 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Europa 2000», in Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società di cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiedecies* del codice civile, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la società cooperativa «Europa 2000» è in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto dalla disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro e dalla visura camerale acquisita che la società cooperativa sopra citata, in liquidazione, non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Acquisita agli atti la richiesta dello stesso liquidatore datata 7 maggio 2004;

Disponesi:

La cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Europa 2000», sede Teramo, costituita il 31 dicembre 1984, registro imprese n. 4999.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Vico del Canto n. 21, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente il relativo provvedimento di cancellazione della cooperativa sopra citata dal registro medesimo.

Teramo, 17 maggio 2004

Il direttore provinciale reggente: COLACI

04A05682

DECRETO 19 maggio 2004.

Ricomposizione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Udine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI UDINE

Visto il decreto del direttore provinciale del lavoro reggente di Udine prot. n. 2200/1/Dir. dell'11 marzo 2003, con il quale è stata ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, avente durata triennale;

Avuto riguardo per la comunicazione prot. n. 248-E140 del 14 maggio 2004 con cui Confagricoltura Udine richiede la variazione dei propri rappresentanti nell'organo collegiale;

Ritenuto pertanto, di dover procedere alla rinomina dei due rappresentanti nella commissione provinciale di conciliazione, vista la designazione effettuata dall'associazione sindacale suddetta;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, già costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Udine, viene ricomposta come segue:

presidente: ing. Giuseppe Di Florio - direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di Udine, o suo delegato.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri effettivi:

sig. Umberto Daneluzzi, designato dalla Confagricoltura Udine;

dott. Giovanni Demarco, designato dall'associazione del commercio, del turismo e dei servizi (Confcommercio) della provincia di Udine;

dott. Mario Cozzi, designato dall'unione artigiani e piccole imprese (Confartigianato) di Udine;

dott. Massimo Patriarca, designato dall'associazione degli industriali (Confindustria) della provincia di Udine.

Rappresentanti dei lavoratori quali membri effettivi:

sig. Aldo Polito, designato dalla C.G.I.L. Camera del lavoro di Udine;

sig. Roberto Duca, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Udine;

sig. Mauro Urli, designato dalla C.I.S.L. segreteria generale UST di Udine;

sig. Luigi Oddo, designato dalla U.I.L. segreteria provinciale di Udine.

Rappresentanti dei datori di lavoro quali membri supplenti:

p.a. Ermanno Caruzzi, designato dalla Confagricoltura Udine;

dott. Sandro Marchetti, designato dall'associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Udine;

sig. Alfredo Cappellini, designato dall'unione artigiani e piccole imprese di Udine;

sig. Umberto Realini, designato dall'associazione degli industriali della provincia di Udine.

Rappresentanti dei lavoratori quali membri supplenti:

sig.ra Milvia Godeassi, designata dalla C.G.I.L. Camera del lavoro di Udine;

sig. Roberto Baso, designato dalla C.G.I.L. Camera del lavoro di Udine;

sig. Aldo Canzutti, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale territoriale di Udine;

sig. Claudio Moretti, designato dalla U.I.L. Segreteria provinciale di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 maggio 2004

Il direttore provinciale: DI FLORIO

04A05613

DECRETO 19 maggio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Dumbo cooperativa sociale a r.l.», in Roccella Jonica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultima revisione è stata effettuata in data 4 maggio 2004, che non è stata avviata l'attività sociale e che le attività di natura mobiliare, non superano il valore di € 5000,00;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Dumbo Cooperativa Sociale» a r.l., con sede in Roccella Jonica, costituita per rogito notaio dott. Achille Giannitti in data 9 luglio 1996, repertorio n. 1686, registro delle imprese n. 128785, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 19 maggio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A05683

DECRETO 19 maggio 2004.

Annullamento del decreto n. 32870 del 29 settembre 2003 di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area del comune di Guardiaregia. (Decreto n. 34042).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante: norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 25 marzo 2002 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione industriale del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopraccitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2002, che all'art. 2 ha soppresso il comitato di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il decreto ministeriale n. 31727 del 15 novembre 2002, con il quale è stata accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione a decorrere dal 14 settembre 2001, nell'area del comune di Guardiaregia (Campobasso), conseguente al completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino;

Visto il decreto ministeriale n. 32870 del 29 settembre 2003 che ha retrodatato la decorrenza del predetto provvedimento n. 31727 del 15 novembre 2002, di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, dal 14 settembre 2001 al 29 maggio 2001;

Visto il ricorso al TAR per il Molise con il quale il sig. Trivisonno Michele, unitamente ad altri lavoratori licenziati dalle imprese impegnate, nell'area del sopraccitato comune di Guardiaregia (Campobasso), nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei decreti n. 32870 e n. 32884, entrambe datati 29 settembre 2003;

Vista l'ordinanza n. 7 del TAR per il Molise, sede di Campobasso, resa in data 14 gennaio 2004, che accoglie la suindicata domanda cautelare proposta dai lavoratori in questione, e dispone la sospensione dell'esecuzione dei sopraccitati decreti n. 32870 e n. 32884 del 29 settembre 2003;

Vista la nota n. 59991 del 26 aprile 2004 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, nel trasmettere la sopraindicata ordinanza ha ritenuto che «l'amministrazione, in via di ulteriore autotutela ed in esecuzione dell'ordinanza in oggetto, possa annullare i due decreti in questione e riavviare, se del caso, lo stesso *iter* procedimentale per la retrodatazione dello stato di crisi occupazionale, previa comunicazione agli interessati, ex art. 7, legge n. 241»;

Ritenuto di dover ottemperare alla sopraccitata ordinanza nella parte in cui dispone la sospensione dell'esecuzione del decreto direttoriale n. 32870 del 29 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate e in ottemperanza alla citata ordinanza del TAR per il Molise, sede di Campobasso, è annullato il decreto ministeriale n. 32870 del 29 settembre 2003, che retrodatava il precedente decreto ministeriale n. 31727 del 15 novembre 2002 di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, nell'area sottoindicata, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Guardiaregia (Campobasso).

Imprese impegnate nei lavori di completamento della diga di Arcichiaro sul torrente Quirino.

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: MARONI

04A05804

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2004.

Sostituzione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, concernente «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione»;

Vista la direttiva 2003/111/CE della Commissione del 26 novembre 2003 che modifica l'allegato II della

direttiva 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, che prevede il recepimento delle direttive di natura esclusivamente tecnica con decreto ministeriale;

Ritenuto di dover adeguare la normativa nazionale in materia di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti alle norme comunitarie in materia, così come modificate dalla predetta direttiva 2003/11/CE;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, è sostituito dal testo contenuto nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 247

ALLEGATO

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE
DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1

Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.

04A05807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 27 maggio 2004.

Invio della relazione inerente l'accertamento effettuato all'esito dell'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43. (Deliberazione n. 171/04/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 26 maggio 2004, in prosecuzione il giorno 27 maggio 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione;

Vista la delibera n. 01/04/CONS del 14 gennaio 2004, recante «Misure concernenti l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2004;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, che prevede l'invio al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di una relazione nella quale l'Autorità dà conto dell'accertamento effettuato, relativo all'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri;

Vista la relazione tecnica contenente le risultanze dell'accertamento tecnico effettuato e le proposte formulate dall'Unità istituita con la predetta delibera n. 01/04/CONS del 14 gennaio 2004;

Visto lo schema di relazione predisposto dai commissari relatori prof. Silvio Traversa e on. Alfredo Meocci,

concernente l'accertamento effettuato relativo all'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri;

Ritenuto di condividere la succitata relazione e di disporne pertanto la trasmissione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udita la relazione del prof. Silvio Traversa e dell'on. Alfredo Mocci, commissari relatori;

Delibera:

Art. 1.

1. In attuazione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, si dispone l'invio al Parlamento e al Governo della relazione, acclusa alla presente, in cui si dà conto dell'accertamento effettuato, all'esito dell'esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri, unitamente ai relativi allegati.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2004

Il presidente: CHELI

04A05772

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 88 del 15 aprile 2004), **coordinato con la legge di conversione 4 giugno 2004, n. 143** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disposizioni in materia di graduatorie permanenti

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.

*1-*bis. *Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.*

2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico è abrogato.

3. L'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.

*3-*bis. *Costituisce altresì titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante.*

4. *A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006*, gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni, sono effettuati con cadenza biennale. All'arti-

colo 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con effetto dall'anno scolastico 2005-2006. *Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.*

*4-*bis. *In sede di prima applicazione del presente decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché in possesso di un diploma di conservatorio in uno strumento e che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dalla presente legge:

«Art. 401 *(Graduatorie permanenti).* — 1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

3. *(comma abrogato).*

4. La collocazioe nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.

5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.

7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.

8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333:

«Art. 1 *(Norme di interpretazione autentica).* — 1. Le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:

a) (omissis);

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999».

— La legge 21 dicembre 1999, n. 508 reca: «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, come modificato dalla legge qui pubblicato.

«1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, avviene inserendo nello scaglione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario».

Art. 1-*bis.*

Piano pluriennale di nomine

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per pareri definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma della Costituzione:

«Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Art. 2.

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

1. Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati:

a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera *a)*, privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera *a)* e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

c-bis) *agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;*

c-ter) *agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera* c)*, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

1-bis. *Nell'anno accademico 2003-2004, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, le università istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni su posti di sostegno, dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

1-ter. *In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico.*

2. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio complessivi in una delle classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal comma 7.

3. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che prevedono anche l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi stessi in relazione al numero degli iscritti.

3-bis. *Al fine di evitare differenti interpretazioni tra i vari atenei e diversi criteri di valutazione dei corsisti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca impartisce alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l'individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i*

corsi, tenendo conto dell'attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.

4. Gli insegnanti in possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che abbiano prestato almeno trecentosessanta giorni di servizio nella classe di concorso 77/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero, all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le relative classi di strumento presso i conservatori *ai fini del conseguimento di specifica abilitazione per lo strumento musicale, nonché per educazione musicale nella scuola secondaria,* secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzzione, dell'università e della ricerca, *tenuto anche conto dei criteri di cui al comma 3.*

4-bis. *Ai fini di cui al comma 4, i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, istituita dall'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 235 del 6 ottobre 1999, dal 1º settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammessi, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento in quest'ultima classe di concorso, all'ultimo anno del corso di didattica della musica coordinato con le relative classi di strumento presso i conservatori, beneficiando di crediti formativi in relazione all'abilitazione posseduta, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al presente comma si applicano i criteri di cui al comma 3 e le disposizioni di cui al comma 7.*

5. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso.

6. Nella provincia autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze locali.

7. I corsi speciali di cui ai commi 1, *1-bis*, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi corsi non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli conservatori.

7-bis. *A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, è valida l'abilitazione all'insegnamento conseguita con il superamento dell'esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *- 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato di cui all'articolo 1, commna 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, entro la data di entrata in vigore della medesima legge n. 306.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 5 *(Formazione degli insegnanti).* — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera *a)* del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera *b)* e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera *a)* ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera *a)*, ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera *a)*, le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera *e)* promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera *e)* curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1998 del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante" sono soppresse».

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998 reca: «Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 reca: «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità».

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998 reca: «Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica».

— La legge 3 maggio 1999, n. 124 reca: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999:

«Art. 9. — È istituita la classe di concorso di «strumento musicale nella scuola media» (cl. n. 77/A) per l'insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto.

Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall'art. 11, comma 9 della legge 3 maggio 1999, n. 124. L'inserimento nelle graduatorie permanenti ivi contemplate avviene dopo l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, disposta per i docenti non in possesso dell'abilitazione in educazione musicale.».

— L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1 reca: «Riapertura Sessioni Riservate».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:

«6-*bis*. Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda previo superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione».

Art. 2-*bis*.

Graduatorie dell'AFAM

1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.

Disposizioni relative ai passaggi di ruolo

1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A a docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre.

Art. 3-*bis*.

Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno

1. Ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1º aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale *- 4ª serie speciale - n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *- 4ª serie speciale - rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo*

indeterminato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo 1999 reca: «Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari, costituiti dal decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998, integrato con decreto ministeriale n. 487 del 21 dicembre 1998».

— Il decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 1ª aprile 1999 reca: «Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per classi di concorso di cui alla tabella A annessa al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, non comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto ministeriale n. 354/1998».

— Il decreto del direttore generale per l'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione 2 aprile 1999 reca: «Concorso, per esami e titoli, a posti di insegnante elementare per il triennio scolastico 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002».

— Il decreto del capo del Servizio per la scuola materna del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1999 reca: «Concorso ordinario, per esami e titoli, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale».

Art. 3-*ter.*

Accesso con riserva

1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 401 del testo unico si vedano riferimenti normativi all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 si vedano riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3-*quater.*

Proroga dell'utilizzazione di personale

1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1º settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 60 del 13 marzo 1999, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testa dell'art. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 dicembre 1998:

«Art. 2. — L'utilizzazione ha durata biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 aprile 2003, n. 44 reca: «Proroga delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 33733/BL del 2 dicembre 1998».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 3 agosto 1998, n. 315:

«4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'art. 4, comma 5, della legge 9 maggio

1989, n. 168, nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.

5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'art. 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.».

— Per il testo dell'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 si vedano riferimenti normativi all'art. 2.

Art. 4.

Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico chirurgo

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma *introdotta dal regolamento* di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi, *entro l'anno accademico 2002-2003.*

2. Le prove degli esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore *del regolamento di cui al decreto* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. Gli esami di cui al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale, tenuto conto del numero degli interessati.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per il bilancio delle università.

5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la disciplina prevista dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957:

«Gli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuano, medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni».

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445 reca: «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 4-*bis.*

Idoneità a professore associato

1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370:

«7. È legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da parte dei tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio al 1° agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati».

— Si riporta il testo degli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

«Art. 50 *(Inquadramento nella fascia dei professori associati)*. — Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:

1) professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni: nonché quelli che completano il triennio di cui al decreto- legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.

I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica».

«Art. 51 *(Giudizio di idoneità)*. — I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45.

Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento.

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.

Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.

Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario.

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola».

«Art. 52 *(Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità)*. — I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43.

La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.

Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.

Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della *Gazzetta Ufficiale* con la quale viene indetta la tornata di giudizi.

Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento.

I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.

In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.

Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.

I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.

Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.

Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni».

«Art. 53 *(Modalità degli inquadramenti)*. — Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato.

La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline com-

prese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con decreto del Presidente della Repubblica sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento concorsuale.

Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento. Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà interessata.

Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo.

In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto.

Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.

Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.

Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico.

Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato.

Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro sessanta giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa.

Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università statali, all'Università medesima.

L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.

Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.

A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università statali.

Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità sono inquadrati presso le Università statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Università stessa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.

Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;».

— La legge 24 dicembre 2003, n. 350, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».

Art. 5.

Spese di personale docente e non docente universitario

1. In attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, per l'anno 2004, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto, *salvo che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dal-

l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.

2. Per l'anno 2004 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.».

— Si riporta il testo del comma 53, dell'art. 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità.».

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

«1. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.».

Art. 5-bis.

Proroga del Consiglio universitario nazionale

1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

TABELLA
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL'ULTIMO SCAGLIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 401 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

A) *Titoli di accesso alla graduatoria.*

A.1) Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica» di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto limite di

12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti:

per il punteggio minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 ..... punti 4

per il punteggio da 60 a 65 .... punti 5

per il punteggio da 66 a 70 .... punti 6

per il punteggio da 71 a 75 .... punti 7

per il punteggio da 76 a 80 .... punti 8

per il punteggio da 81 a 85 .... punti 9

per il punteggio da 86 a 90 .... punti 10

per il punteggio da 91 a 95 .... punti 11

per il punteggio da 96 a 100 .... punti 12

A.2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;

b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;

c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;

d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;

e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;

f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.

A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l'abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono attribuiti punti 6.

A.4-bis) *Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24.*

A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.

B) *Servizio di insegnamento o di educatore.*

B.1) Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni portatori di *handicap*, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.

B.2) Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.

B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

b-bis) *il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1).*

c) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto *titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto*, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero *e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;*

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1º settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

h) *il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1º marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare.*

i) (soppressa).

C) *Altri titoli.*

C.1) Ai titoli elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente un punteggio superiore a 30 punti.

C.2) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla graduatoria fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono attribuiti punti 3.

C.3) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3.

C.4) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:

a) nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;

b) le idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa;

c) non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.

C.5) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.

C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.

C.7) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.

C.8) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.

C.9) Limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.

C.10) La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla lettera A, punto A.5.

C.11) Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.

04A05791

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º giugno 2004

Dollaro USA	1,2231
Yen giapponese	134,04
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,66580
Corona svedese	9,1020
Franco svizzero	1,5280
Corona islandese	87,45
Corona norvegese	8,1800
Lev bulgaro	1,9483
Lira cipriota	0,58400
Corona ceca	31,600
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6592
Lira maltese	0,4258
Zloty polacco	4,6474
Leu romeno	40776
Tallero sloveno	239,1200
Corona slovacca	39,970
Lira turca	1835949
Dollaro australiano	1,7109
Dollaro canadese	1,6703
Dollaro di Hong Kong	9,5351
Dollaro neozelandese	1,9324
Dollaro di Singapore	2,0799
Won sudcoreano	1419,47
Rand sudafricano	7,8614

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A05863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «San Leonardo PSC a r.l.», in Lesina

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «San Leonardo PSC a r.l.», con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Renato Di Biase in data 30 aprile 2001, repertorio n. 36931, registro società/imprese n. 27153, codice fiscale/partita I.V.A. 03122930716, posizione B.U.S.C. 5278/298764, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro - viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05725

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Clai PSC a r.l.», in Lesina

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Clai PSC a r.l.», con sede nel comune di Lesina, costituita per rogito notaio Giulia D'Avolio, in data 25 febbraio 1998, repertorio n. 857, registro società/imprese n. 32578, codice fiscale/partita I.V.A. 02302140716, posizione B.U.S.C. 4710/282473, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05726

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ginestrelle a r.l.», in Ascoli S.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ginestrelle a r.l.», con sede nel comune di Ascoli S. costituita per rogito notaio Filippo Improta in data 25 gennaio 1993, repertorio n. 7492, registro società/imprese n. 12472, codice fiscale/partita I.V.A. 01964220717, posizione B.U.S.C. 4468/268041 che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05727

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Parchiter a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Parchiter a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Marino Stelio Romagnoli in data 25 febbraio 1985, repertorio n. 162283, registro società/imprese n. 7160, codice fiscale/partita I.V.A. 01459160717, posizione B.U.S.C. 3119/210761, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05728

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Master a r.l.», in Serracapriola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Master a r.l.», con sede nel comune di Serracapriola, costituita per rogito notaio F. Paolo Lops in data 18 dicembre 1984, repertorio n. 2823 registro società/imprese n. 1580, codice fiscale/partita I.V.A. 0143082071, posizione B.U.S.C. 3057/208972, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05729

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Copta Tabaccai a r.l.», in S. Severo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Copta Tabaccai a r.l.», con sede nel comune di S. Severo, costituita per rogito notaio Matteo D'Angelo, in data 3 aprile 1987, repertorio n. 115461, registro società/imprese n. 9138, codice fiscale/partita I.V.A. 01624080717, posizione B.U.S.C. 3700/229577, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05730

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agricoltura Associata a r.l.», in Mattinata

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agricoltura Associata a r.l.», con sede nel comune di Mattinata, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia in data 10 febbraio 1979, repertorio n. 107205, registro società/imprese n. 4254, codice fiscale/partita I.V.A. 00486870710, posizione B.U.S.C. 2073/168019, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05731

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «PSC International Service a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «PSC International Service a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vincenzo Frattarolo in data 10 dicembre 1997, repertorio n. 69221, registro società/imprese n. 6911, codice fiscale/partita I.V.A. 02278190711, posizione B.U.S.C. 4868/286617, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05732

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Cittadella a r.l.», in Ortanova

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Cittadella a r.l.», con sede nel comune di Ortanova, costituita per rogito notaio Valentino Caiola in data 5 febbraio 1975, repertorio n. 525, registro società/imprese n. 3270, codice fiscale/partita I.V.A. 00493680714, posizione B.U.S.C. 1608/141675, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05733

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Agritours a r.l.», in Foggia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agritours a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Emma La Monica in data 22 gennaio 1999, repertorio n. 50943, registro società/imprese n. 19682, codice fiscale/partita I.V.A. 02367160716, posizione B.U.S.C. 4899/286958, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05734

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Fortuna a r.l.», in Panni

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Fortuna a r.l.», con sede nel comune di Panni, costituita per rogito notaio Gustavo Vassalli in data 20 maggio 1998, repertorio n. 3745, registro società/imprese n. 40867, codice fiscale/partita I.V.A. 02321510717, posizione B.U.S.C. 4763/284966, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà fare pervenire, a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, viale G. Di Vittorio n. 1 - 71100 Foggia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A05735

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401130/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 6 0 5 *

€ 0,77